

## APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

### Libro IV - Misure cautelari Titolo I - Misure cautelari personali

#### **Art. 289 Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio**

1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.

2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'[articolo 287](#) comma 1. Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli [articoli 64](#) e [65](#). Se la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio è disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, l'interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1-bis dell'[articolo 294](#).

3. La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.